

Codice A22000

D.D. 25 agosto 2023, n. 271

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL Città di Torino per la collaborazione della Sig.ra Anna Maria Avato nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016.



ATTO DD 271/A22000/2023

DEL 25/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL Città di Torino per la collaborazione della Sig.ra Anna Maria Avato nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016.

Vista la deliberazione n. 21-6702 del 04.04.2023 con cui la Giunta Regionale ha rinnovato sino al 31/12/2028 l'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017 per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione socio-sanitaria ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016;

considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione socio-sanitaria;

rilevato che l'ASL Città di Torino ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

vista la nota prot. n. 41456/A1420B del 27.06.2023 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino l'attivazione di un rapporto di collaborazione, ai sensi della citata D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023, con la Sig.ra Anna Maria Avato, dipendente dell'ASL in questione per l'espletamento delle attività e secondo le modalità meglio specificate nello schema di convenzione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante;

assunta agli atti la Deliberazione n. 1025/02.01/2023 del 26/07/2023, con la quale l'ASL in parola ha approvato lo schema di convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata di 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa individuando, fra l'altro, come responsabile della sottoscrizione della medesima il Direttore pro tempore della S.C. Legale e Affari Generali dell'ASL Città di Torino;

dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte non comportando, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990;
- gli art.li 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- gli art.li 17, 18 e 29 della L.R. n. 23 del 29.07.2008;
- l'art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- la D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017;
- la D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023;

determina

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione ai sensi delle D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 e D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023, tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino ai fini della collaborazione della Sig.ra Anna Maria Avato, dipendente dell'ASL in questione per l'espletamento delle attività meglio specificate in convenzione;
2. di stabilire che la collaborazione ha la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e che verrà fornita secondo le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che la collaborazione in questione è fornita senza oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N.
16/20016**

1 Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti la gestione della misura regionale *“Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale” - Periodo 2023/2027*, finanziata a valere sul PR FSE + 21 – 27 e che prevede l’erogazione di “buoni residenzialità” in favore di persone non autosufficienti residenti in Piemonte, di età superiore a 65 anni o persone, anche minorenni, con disabilità, e in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale, allo scopo di favorirne l’assistenza presso strutture autorizzate al funzionamento nella regione Piemonte.

L’oggetto della collaborazione riguarda la gestione dei rapporti con le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali aderenti alla misura chiamate ad operare per la rendicontazione dei “buoni” e per l’invio delle comunicazioni conseguenti attraverso la piattaforma “COVID-19 – Gestione RSA” (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piattaforma-regionale-covid19>).

Tale collaborazione, di rilievo socio-sanitario, si inserisce in sostanziale continuità con l’attività già svolta dal servizio aziendale dell’ASL “Città di Torino” – D.I.R.M.E.I. Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive presso il quale la Sig.ra Avato risulta distaccata.

L’attività lavorativa prevede la verifica del possesso dei requisiti da parte dei cittadini che accedono alla misura attraverso un’attività istruttoria di carattere amministrativo che prevede l’accesso alla piattaforma regionale sopra citata.

2 Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, avente carattere di straordinarietà, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede della Direzione Welfare – Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, la Sig.ra Anna Maria Avato, profilo professionale: assistente amministrativo, dipendente dell’ASL “Città di Torino”.

3 L’assegnazione temporanea della Sig.ra Anna Maria Avato ha durata pari a mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (eventuali prestazioni rese nelle more della stipula della presente convenzione, verranno regolamentate a norma del presente accordo), con monte ore settimanale pari a 36 (trentasei).

L’assegnazione prevede l’impiego della suddetta Sig.ra Anna Maria Avato, presso il Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Welfare della Regione Piemonte.

4 Al fine dello svolgimento e della continuità dell’attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5 Per il periodo di assegnazione temporanea la Sig.ra Anna Maria Avato è obbligata all’osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6 La Sig.ra Anna Maria Avato permarrà a tutti gli effetti dipendente dell’ASL AT. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all’Azienda di provenienza del medesimo all’inizio del mese successivo a quello di riferimento. L’eventuale tempo di percorrenza, dalla propria sede aziendale alla sede regionale, è considerato orario di lavoro.

7 Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8 La Regione Piemonte e l’Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9 L’Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10 La collaboratrice rinuncia a far valere pretese derivanti dall’esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e s’impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11 Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12 La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13 Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14 La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15 Al termine della collaborazione, la Sig.ra Anna Maria Avato è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 07.08.1990 e s.m.i..

Il Direttore Regionale al Welfare
Dott. Livio Tesio
(firmato in formato digitale)

Il Direttore Generale
ASL Città di Torino
(firmato in formato digitale)